CITTA' di LAMEZIA TERME

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 171 DEL 05/11/2018
PROPOSTA N. 1625 DEL 29/10/2018

OGGETTO: Approvazione dell'Avviso Pubblico di Invito a manifestare interesse e dello schema di convenzione per delegazioni di pagamento relativamente a contratti di finanziamento.

Il Dirigente

PREMESSO

a) che il D.P.R. n. 180/1950 e il D.P.R. n. 895/1950 (regolamento) disciplinano la possibilità per i dipendenti pubblici di ottenere finanziamenti da parte degli istituti di cui all'art. 15 dello stesso D.P.R. 180 (banche, società finanziarie, Inps ex Inpdap), verso cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento, mediante trattenute mensili sullo stipendio da versare all'ente mutuante, a cura dell'amministrazione datore di lavoro;

b) che, al fine di evitare un eccessivo indebitamento dei dipendenti, per consentire agli stessi un decoroso tenore di vita e garantire la funzione anche alimentare dello stipendio, l'Ente ha sospeso il rilascio di deleghe quindi la coesistenza delle due forme di finanziamento, ovvero la cessione del quinto dello stipendio e la delegazione di pagamento ex art. 1268 ss. Codice Civile, anche sulla base della discrezionalità che contrassegna quest'ultimo istituto, per il quale la normativa codicistica prevede la possibilità e non l'obbligo per il terzo delegato di eseguire il pagamento in luogo del debitore;

RILEVATO

a) che alcuni dipendenti dell'amministrazione hanno esposto la necessità di poter accedere all'ulteriore forma di finanziamento costituita dalle delegazioni di pagamento per fare fronte a proprie necessità economiche e che tale necessità è stata messa in evidenza anche da alcune OO.SS.;

CONSIDERATO

a) che con la delegazione "convenzionale" di pagamento il dipendente può impegnare fino a un 1/5 del proprio stipendio, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, e che in caso di cumulo con la cessione è possibile, quindi, impegnare fino a un massimo di 2/5 complessivi dello stipendio;

b) che, analogamente a quanto previsto dal D.P.R. per la cessione del quinto dello stipendio, e come ribadito dalla circolare n.1/RGS del 17/1/2011, anche per le delegazioni di pagamento convenzionale è vietata la coesistenza di due delegazioni e l'inserimento di una nuova presuppone l'estinzione della precedente;

CONSIDERATO

a) che pur non essendo un obbligo, l'Ente può offrire la possibilità ai dipendenti consentendo per i medesimi la delegazione di pagamento in affiancamento alla cessione del quinto dello stipendio;

b) che la delegazione di pagamento dovrà essere preceduta dalla stipulazione di apposita convenzione tra l'ente delegatario e l'amministrazione delegata, disciplinante, tra le altre cose, i costi da porre a carico dell'istituto delegatario, come previsto dalla circolare n. 1 RGS del 17/01/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) che a tale obbligo di convenzionamento fanno eccezione le delegazioni costituite dai prestiti concessi dall'istituto previdenziale dei dipendenti pubblici INPS ex gestione INPDAP in quanto trattasi di pubblica amministrazione;

RITENUTO

necessario applicare i principi di evidenza pubblica, non discriminatori e non lesivi della concorrenza, in considerazione dei principi di massima trasparenza sanciti dalle normative vigenti;

che la procedura de quo non necessita di CIG poichè non è indetta alcuna gara e non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o attribuzione di punteggi. La Manifestazione di Interesse ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l'interesse dell'istante a sottoscrivere la Convenzione Quadro Aperta;

ATTESO

che, con il presente atto si vuole provvedere:

- all'approvazione ed all'indizione di Avviso Pubblico di Invito a manifestare interesse;

- all'approvazione delle Linee Guida **(Allegato A)** che regolamentano i contenuti della Convenzione da sottoscrivere con gli aderenti, definendone modalità criteri e termini con particolare riguardo a caratteristiche soggettive e oneri a carico dei richiedenti, importo finanziabile, durata, tassi applicabili, garanzie e spese a titolo di commissione e di ogni altra natura e specie.
- all'approvazione dello schema di convenzione **(Allegato B)** con cui disciplinare, tra le altre cose, le modalità di versamento degli oneri previsti dalle succitate circolari ministeriali;

RITENUTO

che le somme dovute dagli istituti di cui all'art. 15 del D.P.R. 180/1950 e s.m.i., come determinate dalla circolare ministeriale n. 1/RGS/2011 e da quelle che saranno successivamente emanate, saranno riversate nell'apposita risorsa di entrata di bilancio;

VISTI

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180;
il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895;
le circolari del Ministero del Tesoro n. 63/1996 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21/2005, n. 1/2011, n. 2/2015, n. 3/2017;
il D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e ss. mm.ii;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento sull'ordinamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi
la coerenza con il DUP vigente, approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 14 del 17/04/2018;
il Bilancio di Previsione Finanziaria 2018-2020 approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 15 del 17/04/2018;
l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio finanziario 2018 approvato con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio n.27 del 31.07.2018
l'atto di conferimento incarico ai Dirigenti dell'ente della Commissione Prefettizia prot. 84826 del 29.11.2017 con il quale, è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Economico Finanziaria;

DETERMINA

per le motivazioni e le considerazioni svolte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di consentire di affiancare alla cessione del quinto dello stipendio la delegazione di pagamento convenzionale nella misura massima di un quinto dello stipendio;

2. di prevedere la necessaria stipulazione di previa convenzione tra l'ente delegatario e l'amministrazione, ai sensi delle circolari ministeriali di cui alle premesse, salvo che per i Prestiti erogati dall'Istituto Previdenziale Inps gestione ex INPDAP;

3. di approvare l'Avviso Pubblico di Invito a manifestare interesse con i seguenti atti allegati al presente provvedimento:

Allegato A): Linee guida per le trattenute mensili tramite la delegazione di pagamento a favore del personale dipendente del Comune di Lamezia Terme;

Allegato B): Schema di convenzione;

Allegato C): Autodichiarazione ex art. 80 DPR 50/2016;

4. di pubblicare l'Avviso Pubblico con relativi allegati sul sito del Comune di Lamezia Terme – Sezione Amministrazione Trasparente per giorni 15 consecutivi;

5. di indicare quale Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Letizia Fanello.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1625 del 29/10/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **BELVEDERE ALESSANDRA** in data **05/11/2018.**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2758

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 956 del 05/11/2018

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Avv. BELVEDERE ALESSANDRA** attesta che in data **05/11/2018** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **956** con oggetto: **Approvazione dell'Avviso Pubblico di Invito a manifestare interesse e dello schema di convenzione per delegazioni di pagamento relativamente a contratti di finanziamento..**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. BELVEDERE ALESSANDRA il 05/11/2018.**

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
[1]

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Avviso Pubblico di Invito a manifestare interesse

Per la sottoscrizione di una convenzione quadro aperta con banche ed intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/93, finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento (delegazioni di pagamento) a favore del personale dipendente del Comune di Lamezia Terme (di seguito denominato Ente).

Visti:

- il D.P.R 5 gennaio 1950, n. 180 " Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii. ed il successivo regolamento esecutivo, emanato con DPR n. 895/1950;
- il D.Lgs. 1-9-1993 n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e ss.mm.ii.;
- la L. 108/1996 e ss.mm.ii., in materia di "Disposizioni in materia di usura";
- la L. 266/2005 recante disposizioni sulla necessità che i prestiti siano conformi alla disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- le circolari del MEF – RGS
- n. 21/2005
- n. 13/2006
- n. 1/2011
- n. 2/2015
- n. 3/2017

che dettano le istruzioni operative per le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione di pagamento con relativi oneri a carico degli Istituti delegatari;

Ritenuto

- opportuno assolvere alle esigenze dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, di seguito indicato per brevità Ente, di ricorrere a prestiti da estinguersi mediante delegazione di pagamento, previa Convenzione Quadro Aperta da stipularsi con banche e intermediari finanziari di cui agli artt. 106 del D.Lgs. 385/93;
- che la U.O.A. Programmazione e Gestione economico-finanziaria possa essere delegata a svolgere le procedure di selezione e a sottoscrivere la Convenzione Quadro Aperta;
- necessario applicare i principi di massima trasparenza, non discriminatori e non lesivi della concorrenza;
- di dover regolamentare i contenuti della Convenzione da sottoscrivere con gli aderenti, definendone modalità, criteri e termini con particolare riguardo a caratteristiche soggettive e oneri a carico dei richiedenti, importo finanziabile, durata, tassi applicabili, garanzie e spese a titolo di commissione e dii ogni altra natura e specie.

Rende noto
è indetto Avviso Pubblico per le finalità e secondo le modalità di seguito descritte:

1. Premessa
Il presente Avviso Pubblico intende promuovere la sottoscrizione di una Convenzione Quadro Aperta con banche e intermediari finanziari di cui agli artt. 106 del D.Lgs. 385/93 o al costituendo elenco unico come previsto dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 141/2010 al citato D.Lgs. 385/93, ai fini di tutelare le esigenze dei dipendenti dell'Ente ricorrendo a prestiti da estinguersi mediante delegazione di pagamento.

2. Oggetto
2.1. Il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla sottoscrizione di una Convenzione Quadro Aperta con la quale le Società Convenzionate si impegnano per l'intera durata dei rapporti con i beneficiari ad applicare esclusivamente e in maniera immodificabile le condizioni di cui alla suddetta Convenzione con cui l'Ente autorizza altresì l'istituto della delegazione di pagamento per il rimborso dei prestiti concessi. La sottoscrizione della Convenzione Quadro Aperta avverrà al termine della procedura di selezione disciplinata nei modi e nei termini come di seguito descritti. La Convenzione Quadro Aperta è allegata al presente Avviso Pubblico e ne costituisce parte integrante.
2.2. I Beneficiari della suddetta Convenzione Quadro Aperta sono esclusivamente i dipendenti dell'Ente;
2.3. La Convenzione Quadro aperta ha durata di anni 5 (cinque) dalla sottoscrizione, fino allo scadere della quale le Società Convenzionate si impegnano comunque a mantenere inalterate le condizioni del Contratto di Finanziamento, come disciplinate nella Convenzione Quadro, ad eccezione di quanto previsto al successivo punto **4.2.**
2.4 Per l'intera durata dei Contratti di Finanziamento sottoscritti la Società Convenzionata si impegna, quale corrispettivo per l'attività prestata dall' U.O.A. Programmazione e Gestione economico-finanziaria, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione alle deleghe sulla base del calcolo previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS n. 1 del 17 gennaio 2011, in particolare, si obbliga a corrispondere, "una tantum'', l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva per ogni trattenuta operata (salve modifiche e/o integrazioni successive);
In caso di adeguamento degli importi sopra indicati ovvero di modifica del meccanismo di determinazione del corrispettivo, da parte del Ministero dell'Economia e della Finanze, la Società Convenzionata si impegna a corrispondere le eventuali

differenze anche se riferite a periodi pregressi. Ogni eventuale modifica in ordine al soggetto beneficiario delle somme di cui al punto che precede verranno comunicate alla Società Convenzionata dall'Amministrazione.
2.5. Il presente Avviso invita tutti i soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti di ammissibilità, ad inviare tutta la documentazione richiesta secondo le modalità e nei tempi di seguito descritti.
2.6. Nell'Avviso si individuano i requisiti che devono possedere le banche e gli intermediari finanziari che intendono sottoscrivere la suddetta Convenzione Quadro Aperta.

3. Requisiti generali
Le banche e gli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 del D. Lgs. 385/93 o al costituendo elenco unico come previsto dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 141/2010 al citato D.Lgs. 385/93, che intendono aderire alla Convenzione Quadro Aperta devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" in capo al rappresentante legale della società che intende sottoscrivere la presente Convenzione Quadro Aperta; rispettare altresì i criteri previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nonché tutti gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività finanziarie e di assolvere a tutti gli ulteriori e diversi adempimenti indicati dalle normativa vigente e nello specifico il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia" e successive modifiche.

4. Condizioni di adesione
4.1. L'Ente, al fine di venire incontro alle esigenze dei dipendenti che hanno interesse a richiedere un prestito personale da rimborsare mediante l'istituto della delegazione di pagamento, si impegna a far operare, tramite il competente Ufficio Amministrativo Contabile le ritenute sulle competenze mensili dei Beneficiari, che rilasciano apposita delega a favore delle Società Convenzionate, per l'estinzione di prestiti mediante l'istituto della delegazione di pagamento.
4.2. Le Società Convenzionate si impegnano, come condizione di ammissione, che a tutti i Beneficiari siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.A.E.G. uguale o inferiore al tasso di interesse medio effettivo determinato trimestralmente dalla Banca d'Italia per gli "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" effettuati da banche e da intermediari finanziari non bancari, comprensivo del TAN e di ogni altra spesa e onere gravante sul richiedente al netto delle imposte e delle tasse e nel rispetto altresì di quanto previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria" e dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice dei Consumatori" e dalle altre ulteriori norme applicabili.
Dovranno, altresì, tenere conto del limite fissato come tasso usurario; la differenza tra detto limite e il tasso applicato non può essere superiore a otto punti percentuali, come indicato nella nota metodologica del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 settembre 2011 sulla rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della Legge sull'usura.
Detto tasso dovrà essere mantenuto fisso dalla data di stipula della Convenzione fino alla data di scadenza annuale. Entro 60 giorni da tale scadenza annuale, l'operatore finanziario/bancario dovrà comunicare l'eventuale variazione del tasso di interesse da applicare. In caso di omessa comunicazione permarrà il tasso vigente.
Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
L'eventuale inadempimento a quanto prescritto in precedenza comporta la risoluzione unilaterale della Convenzione sottoscritta, senza obbligo di preavviso.
4.3. I soggetti interessati si impegnano ad utilizzare per la stipula dei contratti di finanziamento con i Beneficiari e la concessione dei prestiti modulistica che rispetti le indicazioni dell'allegato "A" alla Convenzione Quadro Aperta indicante le "Linee guida per le trattenute mensili tramite la delegazione di pagamento a favore del personale del Comune di Lamezia Terme".
4.4. Il Documento di Sintesi riassuntivo delle condizioni contrattuali, sulla cui base si verificherà l'ammissibilità alla sottoscrizione della Convenzione Quadro Aperta secondo le modalità di seguito descritte, deve essere allegato obbligatoriamente al Contratto di Finanziamento e contenere tutte le condizioni previste anche dalla Convenzione Quadro Aperta.

5. Procedura
5.1 La Manifestazione di Interesse potrà essere inviata già dal primo giorno di pubblicazione dell'Avviso sul sito ufficiale dell'Ente.
In ogni caso dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso, presso il Protocollo Generale del Comune di Lamezia Terme, sito in Via Sen. A. Perugini, 15/C, all'indirizzo pec seguente: protocollo@pec.comunelameziaterme.it.
Rispetto alla decadenza dal termine farà fede la data di ricevimento.
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura "contiene Manifestazione di Interesse alla procedura di selezione per la sottoscrizione della Convenzione Quadro Aperta con banche e intermediari finanziari di cui agli artt. 106 del D. Lgs. 385/93 o al costituendo elenco unico come previsto dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 141/2010 al citato D. Lgs. 385/93, ai fini di tutelare le esigenze del personale del Comune di Lamezia Terme ricorrendo a prestiti da estinguersi mediante delegazione di pagamento".
5.2 La Manifestazione di Interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà contenere a pena di esclusione:
1. domanda di partecipazione che dovrà essere in forma di lettera sottoscritta dai rappresentanti legali delle società interessate ed aventi necessaria delega;
2. autodichiarazione ai sensi degli artt. 45, 46 e 48 comma 1 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 esente da bollo, attestante:
· il possesso dei requisiti di ordine generale previsti ex art 80 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. **(Allegato C);**
· il rispetto dei criteri previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

· il possesso dei requisiti di ordine generale previsti D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
· l'assenza di situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art 2359 Codice Civile con altri partecipanti;
· il nominativo del rappresentante legale della società e del suo potere di sottoscrivere la Manifestazione di Interesse;
· l'indirizzo di posta elettronica dove si desidera sia inviata ogni eventuale comunicazione.
3. il Documento di Sintesi contenente tutte le informazioni di cui all'articolo che precede circa le condizioni particolari da applicarsi ai contratti di finanziamento da sottoscriversi con i beneficiari. Tale documento di Sintesi sarà poi allegato obbligatoriamente a tutti i contratti di finanziamento stipulati con i beneficiari.
L'Amministrazione si riserva ogni più ampio potere di verifica della veridicità dei contenuti delle dichiarazioni fornite e della documentazione inviata dagli interessati.
5.3 Le domande pervenute saranno valutate dalla U.O.A. Programmazione e gestione economico finanziaria. La selezione sarà effettuata sulla base della documentazione descritta al punto 5.2. L'esclusione dalla sottoscrizione della Convenzione Quadro Aperta sarà comunicata per iscritto ai richiedenti.
5.4 Con il presente Avviso non è indetta alcuna gara e non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o attribuzione di punteggi. La Manifestazione di Interesse ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l'interesse dell'istante a sottoscrivere la suddetta Convenzione Quadro Aperta. La procedura indetta è priva di limiti circa il numero degli aderenti non essendo volta alla selezione di un unico soggetto pertanto gli unici parametri adottati per la selezione saranno quelli descritti ai punti 4 e 5.
5.5 Ai soggetti che avranno inviato la Manifestazione di Interesse potrà essere richiesta ogni informazione aggiuntiva che l'Amministrazione riterrà utile o necessaria al fine di valutare la corrispondenza ai requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura.
5.6 Nel termine di 15 giorni dalla conclusione della procedura di selezione, le Società che saranno risultate in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentarsi per sottoscrivere la Convenzione Quadro Aperta nel giorno, nell'orario e nei locali che verranno definiti dall'Amministrazione e che verranno comunicati dall'ufficio competente. Ove la società non si presenti nel giorno stabilito per la firma del contratto, la stessa perde il diritto alla stipula e sarà considerata decaduta dal diritto di sottoscrivere la Convenzione Quadro Aperta.
5.7 Nel termine di 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle sottoscrizioni di tutte le Convenzioni Quadro verrà pubblicato sul sito web dell'Ente, l'elenco definitivo contenente i nominativi delle banche e degli intermediari finanziari risultati in possesso dei requisiti richiesti e il cui Documento di Sintesi sarà ritenuto in conformità ai parametri precedentemente descritti.
L'elenco è elaborato secondo il criterio dell'ordine alfabetico degli Istituti finanziari.
L'elenco sarà successivamente aggiornato con cadenza annuale.
5.8 L'invio da parte dei soggetti interessati della Manifestazione di Interesse costituisce espressa accettazione da parte degli stessi di quanto previsto e riportato nel presente Avviso.
5.9 Il presente Avviso Pubblico non vincola in alcun modo l'Ente, la quale si riserva in qualunque momento il potere di interrompere la procedura di sottoscrizione della Convenzione Quadro Aperta.

6. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003. Ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti interessati a partecipare alla procedura nonché il corretto svolgimento della medesima.

7. Foro
Il presente Avviso Pubblico e la procedura di selezione sono regolati della legge italiana e per ogni controversia ad essi attinente sarà esclusivamente competente il Foro di Lamezia Terme.

8. Varie
8.1. Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito alla sottoscrizione della Convenzione Quadro Aperta e non un'offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile o una sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94 e ss. D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.
8.2. Il testo del presente avviso pubblico sarà consultabile sul sito web www.comune.lamezia-terme.cz.it. alla Sezione Amministrazione Trasparente.

9. Informazioni e Responsabile del Procedimento
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti, di natura amministrativo / procedurale, esclusivamente in forma scritta e tramite e-mail, all'indirizzo protocollo@pec.comunelameziaterme.it;
Gli interessati potranno richiedere informazioni relativamente al presente Avviso alla U.O.A. Programmazione e gestione economico-finanziaria, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, telefono 0968-207261.
Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Letizia Fanello.

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER LE TRATTENUTE MENSILI TRAMITE LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME (di seguito denominato Ente)

Si premette che:
l'esecuzione delle delegazioni convenzionali di pagamento costituisce un indubbio vantaggio per il dipendente e per l'istituto delegatario, entrambi garantiti nella regolarità dei pagamenti ed affrancati, in varia misura, da adempimenti administrativ, mentre rappresentano, nel contempo, un onere amministrativo per l'Ente che deve essere ristorata per l'attività profusa e per l'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e strumentali; bisogna ottemperare alle regole e agli obiettivi del diritto comunitario ed alle norme contenute nel T.U.B., che mirano a promuovere la trasparenza e l'efficienza del mercato del credito ai consumatori, la diffusione di pratiche responsabili nella concessione del credito e ad assicurare un elevato grado di tutela;
l'unica percorribilità all'accesso da parte dei dipendenti all'istituto della delegazione di pagamento è subordinata all'esistenza di una convenzione stipulata tra gli istituti delegataci e l'Ente come stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio X- IX , con circolare n. l/RGS.

Per quanto sopra, prima di addivenire alla sottoscrizione di qualsiasi atto vincolante per l'Ente che permetta di poter operare una trattenuta mensile sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione, la stessa dovrà verificare la presenza ed il rispetto di una serie di condizioni, da parte di coloro che intendono partecipare all'accesso alla convenzione quali:

1) La delegazione di pagamento deve avere ad oggetto un contratto di finanziamento;
2) Il contratto deve essere stipulato con uno dei soggetti elencati all'articolo 15 del D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950;
3) La delegazione di pagamento non può avere un periodo inferiore a 12 (dodici) mesi, né una durata assentibile di più di 1O (dieci) anni, ovvero, per tutto il personale.
4) La quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale;
5) In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio (C.Q.S.) il totale non deve superare il 40% dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale;
6) E', comunque, fatta salva l'eccezione posta dall'art. 70 del D.P.R. n. 180/1950;
7) Ai fini della convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
8) I prestiti non sono in alcun modo garantiti dall'Ente;
9) I prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950.

La convenzione dovrà prevedere che:

1) in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'articolo 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939 , n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, ovvero di trattenute operate d'ufficio per morosità, in virtù delle previsioni recate dagli articoli 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950, ovvero ancora di trattenute in base ad altre disposizioni di legge, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purché al delegante sia garantita la spettanza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione;
2) l'Ente non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario per le eventuali mancate trattenute dei versamenti non effettuati dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;
3) per quanto non disciplinato dalla convenzione stessa, si applicano le prescrizioni di legge ed, in particolare , i limiti recati dal D.P.R. n. 180/1950;
4) il delegatario assume l'impegno di versare gli oneri amministrativi nella misura e secondo le modalità determinate dall'Ente, in aderenza alle indicazioni contenute nella circolare n. 1/RGS del 17.1.2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in particolare, si obbliga a corrispondere, "una tantum'', l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva per ogni trattenuta operata (salve modifiche e/o integrazioni successive);
5) eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere;
6) Resta fermo che sulle competenze mensili del delegante può essere effettuata una sola delegazione di pagamento per l'ammortamento di prestiti derivanti da delegazione convenzionale; pertanto, nel caso dell'esistenza di un'altra delegazione convenzionale in corso, l'Ente darà seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile, successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione;
7) Il pagamento degli oneri amministrativi di cui all'art. 4, dovuti dall'Istituto per le delegazioni di pagamento, sarà ritenuto assolto mediante ritenzione degli stessi, attraverso U.O.A. Programmazione e gestione conomico finanziaria – Ufficio Conti del Personale, sulle somme trattenute al dipendente; pertanto le somme destinate ad essere accreditate all'Istituto lo saranno al netto di tali oneri.
8) saranno rispettate le disposizioni del codice civile, artt. 1269, 1270, 1271
9) qualora il dipendente abbia in atto una delegazione di pagamento ed intenda rimborsarla anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un altro delegatario, nel rispetto dei limiti sanciti dall'art. 39 del D.P.R. 180/50, dovrà richiedere al delegatario il conto del residuo debito e produrre, successivamente, l'atto liberatorio all'Ente per la sostituzione della vecchia trattenuta con la nuova;
10) sia prevista la facoltà di recesso dalla convenzione per ciascuna delle parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso,

con salvezza dei diritti e degli obblighi sorti precedentemente.

L'Amministrazione si obbliga ad operare la ritenuta nei confronti del personale beneficiario del finanziamento, riportandone chiaramente gli estremi nel cedolino paga dell'interessato. Quest'ultimo è tenuto a verificare, mediante consultazione del proprio cedolino, la corretta imputazione delle ritenute ed a segnalare agli uffici preposti ogni eventuale anomalia riscontrata.

Tracciate le linee fondamentali della convenzione occorrerà procedere alla verifica dei requisiti soggettivi di coloro che chiedono di accedere alla convenzione e, inoltre, all'aspetto formale costituito essenzialmente dalla completezza e correttezza dei dati sopra indicati, il rispetto dei seguenti elementi:

1) il TEGM (tasso effettivo globale medio) praticato dall'istituto finanziario non deve superare quello indicato nel decreto, adottato ogni trimestre, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale; lo stesso, inoltre, dovrà rispettare gli ulteriori limiti fissati nell'atto di convenzione;
2) la quota oggetto della delegazione non può eccedere il quinto dello stipendio;
3) il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento non può , in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore al 40%;
4) l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati nell'articolo n. 32 del D.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente per qualunque causa);
5) l'insussistenza di trattenute sullo stipendio scaturenti dalla concomitante presenza di una cessione del quinto dello stipendio e di un prestito ottenuto dall'istituto previdenziale dei dipendenti pubblici INPS gestione ex INPDAP.

Gli atti di convenzione saranno redatti a cura della U.O.A Settore Programmazione e gestione economico finanziaria, previa verifica dei requisiti in possesso degli Istituti delegatari interessati.
In particolare, ciascuno degli interessati dovrà obbligatoriamente presentare dichiarazione di possesso dei requisiti previsti per legge per l'esercizio di attività finanziaria.
E' fatto salvo il diritto dell'Ente di richiedere ogni altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria per la sottoscrizione della convenzione.
La sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante dell'Istituto delegatario potrà avvenire negli uffici dell'Ente.
La sottoscrizione da parte dell'Ente avverrà successivamente da parte del rappresentante legale dell'Ente, ovvero da persona dallo stesso delegato.

Il perfezionamento delle convenzioni avverrà rispettando l'ordine d'arrivo delle richieste da parte degli Istituti interessati.
Le domande di sottoscrizione potranno essere presentate in qualunque momento dalle Società a partire dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico da parte dell'Ente sul proprio sito ufficiale – Sezione Amministrazione Trasparente.
L'Amministrazione si riserva periodo minimo di 30 giorni di tempo, a partire dalla presentazione ufficiale della richiesta di sottoscrizione della convenzione, per l'istruttoria della pratica.

La richiesta di certificato stipendiale per operazione di delegazione dovrà essere trasmessa all'U.O.A. Gestione e Programmazione Economico finanziaria - Ufficio Conti del Personale per mezzo del protocollo generale dell'Ente;
I termini per il rilascio delle certificazioni sono fissati in un ambito temporale che prevede un minimo di 10 giorni lavorativi ed un massimo di 30.
Il certificato stipendiale ha validità temporale di 90 giorni a decorrere dalla data rilascio. In tale ambito temporale non saranno rilasciate ulteriori certificazioni per operazioni di finanziamento.
Eventuali operazioni perfezionate oltre il termine di validità del certificato non saranno ritenute valide dall'Ente.
Il certificato, per il contenuto di dati altamente sensibili, dovrà essere ritirato direttamente dal dipendente interessato.
Saranno ammesse eccezioni solo in casi particolari (gravi motivi di salute e restrizione della libertà personale); in tale ipotesi, il dipendente potrà rilasciare delega a terzi redatta in carta libera, cui dovrà essere allegata copia del proprio documento di riconoscimento e di quello della persona delegata.
Il certificato sarà firmato dal Dirigente della U.O.A. Gestione e Programmazione Economico finanziaria - Ufficio Conti del Personale.
La richiesta di benestare all'operazione di delega nonchè il relativo rilascio da parte dell'Ente dovranno essere perfezionate tramite protocollo generale dell'Ente.
Sarà possibile il ritiro di copia dello stesso atto di benestare debitamente protocollato, presso gli uffici all'U.O.A. Gestione e Programmazione Economico finanziaria - Ufficio Conti del Personale, a cura di apposito delegato dell'Istituto interessato.
I termini per l'eventuale consegna del benestare sono fissati in un ambito temporale che prevede un minimo di 20 giorni lavorativi ed un massimo di 60 a partire dal momento della notifica.

Le relative trattenute decorreranno dal mese successivo al perfezionamento dell'istruttoria, che si conclude con l'apposizione della firma da parte del Dirigente dell'U.O.A. Gestione e Programmazione Economico finanziaria - Ufficio Conti del Personale sull'atto di benestare, tranne che nel caso di subordinazione dell'operazione all'estinzione di precedente sovvenzione; in tal caso, la trattenuta verrà operata a decorrere dal mese successivo all'acquisizione da parte degli uffici competenti del documento comprovante l'avvenuta estinzione.

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.
Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. l/RGS e ss.mm.ii.
Per la corresponsione degli stessi oneri , l'Istituto si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva per ogni trattenuta operata.
Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.
L'Azienda utilizzerà tali importi a copertura delle spese generali e di personale; in particolare l'80% delle stesse andranno a remunerare le prestazioni del personale impegnato nelle procedure secondo il grado di responsabilità e di coinvolgimento di ciascun operatore addetto.

Per tutto quanto non disciplinato dalle seguenti linee guida si rimanda alla normativa vigente in materia.

ALLEGATO B

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE DELEGAZIONI DI PAGAMENTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME (di seguito denominato Ente)

Il giorno ..... del mese di ..... anno ..... , presso la sede del Comune di Lamezia Terme via Sen. A. Perugini (C.F. 00301390795) di seguito indicata per brevità "Ente.", nella persona del Dirigente ……nato a ……il ……

e

La……con sede legale in ……, (C.F./P.I. .....) ed iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n..... di seguito "Istituto", nella persona di ……, nato il ……. a ……. , in qualità di ……

premesso che:

l'Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti dell'Ente, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall'Ente e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio;
i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
l'Ente non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario (rectius l'Istituto) per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;
la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

visti:

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, le circolari del Ministero del Tesoro n. 63/1996 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21/2005, n. 1/2011, n. 2/2015, n. 3/2017; le disposizioni del codice civile (artt. 1269,1270,1271) convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
L'Ente autorizza la U.O.A. Programmazione e gestione economico finanziaria – Ufficio Conti del Personale, che gestisce il trattamento economico del personale, ad operare le trattenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
E' preclusa la possibilità di coesistenza di più deleghe, fatte salve eventuali situazioni pregresse in atto non replicabili in sede di sottoscrizione di nuova delegazione.
La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili nette, calcolato sullo stipendio base e sulle altre voci fisse e continuative.
L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.
I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.
Ai fini della determinazione del quinto delegabile valgono esclusivamente le modalità di calcolo adottate dall'Ente e le relative certificazioni rilasciate dagli uffici amministrativi preposti.

Art.2
Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni al massimo di durata decennale.
Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3
L'effettuazione delle trattenute a valere sulle competenze stipendiali verrà eseguita dall'Ente a mezzo della U.O.A. Settore Programmazione e gestione economico finanziaria – Ufficio Conti del Personale, la quale provvederà alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione dello stipendio in godimento prima della riduzione, diversamente verrà operata una automatica riduzione della quota delegata al fine di rientrare nel suddetto limite.
L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di fatto o atto non imputabile alla stessa.

Art. 4
L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.
Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. l/RGS (salve modifiche e/o integrazioni successive).
In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva per ciascuna trattenuta effettuata.
Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art.5
Il pagamento degli oneri amministrativi di cui all'art. 4, dovuti dall'Istituto per le delegazioni di pagamento, sarà ritenuto assolto mediante ritenzione degli stessi, attraverso U.O.A. Programmazione e gestione economico finanziaria – Ufficio Conti del Personale, sulle somme trattenute al dipendente; pertanto le trattenute mensili a valere sulle competenze stipendiali , saranno accreditate all'Istituto al netto degli oneri amministrativi. L'Istituto ed il dipendente delegante regoleranno pertanto la regimentazione di tali somme nei rapporti tra i medesimi esonerando totalmente l'Ente da ogni altro adempimento.

Art. 6
Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.
Agli atti dell'Ente dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'effettiva estinzione del prestito (certificazione liberatoria del precedente Istituto).
L'Ente, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art.7
La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.
L'Amministrazione non risponde a nessun titolo in caso di cessazione dal servizio del dipendente che si produca anticipatamente rispetto alle naturali scadenze previste dalla normativa all'epoca vigente.

Art.8
E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 9.
In caso di mancato rinnovo della convenzione le presenti norme continuano ad applicarsi alle delegazioni in essere.

Art. 9
La presente convenzione entra in vigore il ..... ed ha durata quinquennale con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 10, 11 e 12.

Art. 10
L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al 50% del "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie"; in ogni caso, l'Istituto si impegna ad applicare un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) complessivamente non superiore all'6,50% ed a riportare sui contratti di finanziamento il dettaglio di tutte le componenti di costo del finanziamento e ad includere le stesse nel calcolo del T.A.E.G., come da vigente normativa.
Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
Sono vietati prefinanziamenti o anticipazioni a tassi e condizioni diverse.
L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente

convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 11
Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 9, l'Istituto si impegna a comunicare, via pec, all'Ente, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso - quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
La cessione del credito ad altro istituto fa, comunque, decadere gli obblighi assunti dall'Amministrazione con la presente convenzione.
La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 12
L'Ente non assume alcun tipo di responsabilità derivante dal rapporto tra delegante e l'Istituto.

Art. 13
L'Ente procederà ad effettuare la trattenuta prevista solo qualora la stessa si mantenga all'interno della quota massima cedibile calcolata sullo stipendio fisso e continuativo al netto di eventuali ritenute di legge, fiscali e previdenziali, e tenuto conto di altre cessioni, delegazioni o pignoramenti; se per effetto di modificazioni del rapporto di lavoro del delegante o per altre cause (trattenute derivanti da imposizioni fiscali, applicazione di norme contrattuali, l'utilizzo da parte del delegante di congedi straordinari con decurtazioni stipendiali, sospensioni, decurtazioni disciplinari) venga superata la quota massima cedibile come sopra definita l'Amministrazione procederà alla sua contestuale riduzione fino a concorrenza del predetto limite, dandone immediata comunicazione all'Istituto delegatario.
Quest'ultimo comunicherà il nuovo piano di ammortamento.

Art. 14
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa prima del termine della delegazione, l'Ente si impegna a comunicare tempestivamente tale situazione all'Istituto.

Art. 15
Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro con conservazione del posto ma senza retribuzione l'Ente cesserà di effettuare e versare la trattenuta dandone comunicazione all'Istituto.

Art. 16
La presente convenzione si risolve o si sospende automaticamente qualora l'Istituto perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività di credito o sia soggetto a sospensione della sua attività per effetto di provvedimenti delle autorità competenti cessando altresì immediatamente l'obbligo a carico dell'Ente di effettuare e versare le trattenute. A tal fine all'Istituto è fatto obbligo dare comunicazione tempestiva all'Ente di eventuali provvedimenti in tal senso.

Art. 17
Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lamezia Terme, lì .....

Per l'Istituto Per l'Ente

ALLEGATO C

Spett.le Comune di Lamezia Terme

Oggetto:

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____,
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ alla via _____
telefono _____, fax _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

a) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) di non avere reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

g) di non essersi reso responsabile di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

i) l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

j) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (*Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'*articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. *Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.)*

k) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

l) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs n. 50/2016e s.m.i.;

m) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. (*Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;)*

n) che la partecipazione, dell'operatore economico, non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

o) che la partecipazione, dell'operatore economico, non produce una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;

p) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, del D.lgs. n. 81/2008;

q) di non presentare nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere;

r) che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

s) che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

t) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (*L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;)*

u) di trovarsi, in applicazione della legge 12/03/1999,n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili, in una delle seguenti condizioni:

☐ avere meno di 15 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 12/03/1999, n. 68 e quindi di non essere soggetto alle norme sul diritto al lavoro dei disabili; (nel computo non vanno indicati: per il settore edile, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore stesso; il personale viaggiante nel settore degli autotrasporti; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti);

☐ avere non più di 35 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 12/03/1999, n. 68 e di non avere effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000 e quindi di non essere soggetto alle assunzioni obbligatorie previste dalla legge n. 68/99 citata;

☐ di essere in regola con la legge che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;

(barrare la voce interessata)

v) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203;

oppure: **-** di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure: - di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24/11/1981, n. 689.

w) Di trovarsi con riguardo alla definizione di "microimpresa", "piccola impresa" o "media impresa" ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della Legge 11.11.2011 n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" e della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/05/2003, in una delle seguenti condizioni:

☐ microimpresa: imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

☐ piccola impresa: imprese che hanno meno 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

☐ media impresa: imprese che hanno meno 250 occupati e un fatturato annuo non superiore 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo annuo non superiore a 43 milioni di euro;

oppure:

☐ l'impresa non è in possesso dei requisiti per essere definita "microimpresa", "piccola impresa" o "media impresa";

(barrare la voce interessata)

N.B. le dichiarazioni devono essere corredate, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del/i sottoscrittore/i

ALLEGATO C

la successiva dichiarazione deve essere resa: dai direttori tecnici sia per le imprese individuali che per le società; da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio e dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

DICHIARAZIONE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
I ... sottoscritto/i_____
nato a _____ il _____,
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ alla via _____

DICHIARA/NO

a) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) di non avere reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

g) di non essersi reso responsabile di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
i) l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

data,_____ **FIRMA**